



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Ammissione parziale: istanza di ammissione alla massa passiva n° 105 del 29/3/2017 prot. gen. 15323 del 30/3/2017, presentata dai Sigg.: La Malfa Giovanni; La Malfa Antonino; La Malfa Pasquale.

Deliberazione n° 37 del 15/03/2022

L'anno duemila ventidue, il giorno quindici del mese di marzo, alle ore 17:00 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente	X	
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente		X
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex



art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

- ☞ con deliberazione giuntale n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "*Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

- a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

- b) ai sensi dell'art.

1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:

- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
- i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adequata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione

provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza/fascicolo di ammissione alla massa passiva n° 105 del 29/3/2017, assunta al protocollo generale n. 15323 del 30/3/2017 prot. OSL n. 265 del 31/3/2017 presentata dai Sig.ri La Malfa Giovanni; La Malfa Antonino; La Malfa Pasquale diretta ad ottenere il pagamento della somma di euro 104.488,36 in ottemperanza della Sentenza del Tar di Catania II Sez. Interna n. 2026/2012 emessa in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 411/2000 del 3/2/2011; giusto debito di € 104.488,36, riconosciuto con Deliberazione del Commissario ad Acta del 12/11/2012 per € 158.968,52 da cui detrarre € 55.000.00 in quanto somme già liquidate,



residuo a debito di € 103.968,52 e non € 104.488,36, differenza di € 519,84 erroneamente calcolata;

Richiamata:

- la relazione istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 rilasciata dal Responsabile del Procedimento, **Sig.ra Santa Mondello trasmessa via Pec in data 15/12/2017**, nella quale l'importo attestato dovuto è pari ad **€ 94.637,77 calcolato sottraendo da € 108.654,51 per sorte capitale, rivalutazione ed interessi, la somma di € 14.016,74 quali somme depositate nella cassa DD.PP. ed interessi di deposito, pertanto:**
 - accoglie parzialmente per **€ 94.637,13;**
 - esclude per **€ 9.850,59** così come sopra indicato;
- la relazione di consulenza per la valutazione dell'istanza n. 105 del 31/3/2017 prot. gen. 15323 del 30/3/2017 conferma in **€ 94.637,13 il debito dell'Ente così come comunicato nell'avvio di procedimento;**

Atteso che l'esito dell'istruttoria ex art. 254, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000 del debito riconoscibile ed ammissibile alla massa passiva di **€ 94.637,13**, è stato formalmente comunicato all'istante ai sensi art. 13 della legge regionale n° 7/2019 e ss.mm.ii., mediante **nota prot. OSL 1171 del 10/12/2021** trasmessa ai richiedenti a mezzo raccomandata Pec del 10/12/2021 trasmessa all'Avv.to Giovanni La Malfa;

Ritenuto che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 105 del 31/3/2017 prot. gen. 15323 del 30/3/2017 presentata dai **Sig.ri La Malfa Giovanni; La Malfa Antonino; La Malfa Pasquale** ed assunta al protocollo OSL n. 265 del 31/3/2017 secondo le risultanze istruttorie, debba essere dichiarata:

- ☞ ammissibile parzialmente per **€ 94.637,13** così come attestazione dell'ufficio e da relazione a firma del Consulente OSL per la valutazione dell'istanza n. 105 del 31/3/2017 protocollo generale n. 15323 del 30/3/2017 prot. OSL n. 265 del 31/3/2017;
- ☞ non ammissibile in quanto ad **€ 9.850,59** come sopra riportato;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° **105, protocollo generale n. 15323 del 30/3/2017**, presentata dai **Sig.ri La Malfa Giovanni; La Malfa Antonino; La Malfa Pasquale** ed assunta al protocollo OSL n. 265 del 31/3/2017:

- ammissibile parzialmente per **€ 94.637,13** quale importo dovuto maggiore indennità di espropriazione



N° Istanza	Richiesto	Ammesso	Non Ammesso
105	€ 104.488,36	€ 94.637,13	€ 9.850,59

2. di dare atto che l'epoca di riferimento in cui è sorta l'obbligazione relativa al debito derivante dalle spese di condanna risultante nell'istanza di ammissione, nell'attestazione, e nell'istruttoria è collocabile **nell'anno 1995**;
 3. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante Sig.ra La Rosa Grazia a mezzo raccomandata a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
 4. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a. al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b. al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
 5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
 6. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.
- Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:
- ° all'albo pretorio;
 - ° sul sito internet del Comune;
 - ° sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola
Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi
Il Componente - dott. Rosario Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 17.03.2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale